**Allegato C – Accordo di Finanziamento
Schema DESCRIZIONE DELLO STRUMENTO “Fondo Garanzia Mutualistica 2021-2027”**

Sommario

[I Caratteristiche dello strumento 2](#_Toc156824441)

[II Requisiti per l’accesso alla garanzia 2](#_Toc156824442)

[III Settori ammissibili e attività escluse 3](#_Toc156824443)

[IV Tipologia ed entità delle agevolazioni 4](#_Toc156824444)

[V. Novità dell’iniziativa 5](#_Toc156824445)

[VI. Spese ammissibili 5](#_Toc156824446)

[VII. Modalità di accesso alla garanzia 5](#_Toc156824447)

[VIII. Valutazione delle domande 6](#_Toc156824448)

[IX. Verifiche, controllo e monitoraggio 7](#_Toc156824449)

[X. Cessazione e revoca 7](#_Toc156824450)

## I Caratteristiche dello strumento

Lo strumento finanziario Fondo Garanzia Mutualistica 2021/2027 è lo strumento con cui la Regione Puglia offre la possibilità alle PMI di dotarsi di idonee garanzie per l’accesso al credito bancario.

Gli obiettivi sono quelli di:

- promuovere lo sviluppo delle PMI, anche nei processi di internazionalizzazione, favorendo l’accesso al credito mediante la fruizione di garanzie mutualistiche;

- concorrere al perseguimento degli obiettivi di politica industriale regionale per il medio – lungo periodo;

- assicurare nel breve – medio periodo adeguate risorse per sostenere la crescita in atto del sistema produttivo regionale anche attraverso la rete dei Confidi presenti nella regione.

- potenziare il sistema delle garanzie pubbliche anche in relazione ai Confidi per l’espansione del credito valorizzando le esperienze positive già condotte nelle programmazioni 2007-2013 e 2014-2020 attraverso interventi in garanzia e finanziamenti diretti per operazioni di garanzia a prima richiesta e Tranched Cover

La dotazione della misura è di 30.000.000 di euro.

## II Requisiti per l’accesso alla garanzia

I destinatari degli aiuti sono le microimprese e le imprese di piccola e media dimensione (di seguito denominate PMI) così come definite dalla raccomandazione della Commissione Europea 2003/361/CE del 06 maggio 2003. Nella definizione di PMI, inoltre, sono da intendersi ricompresi i liberi professionisti in quanto equiparati alle piccole e medie imprese come esercenti attività economica, secondo l’art.12 della legge n. 81 del 22 maggio 2017. I Destinatari degli aiuti in forma di garanzia alla data di presentazione della domanda di agevolazione devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

1. essere regolarmente costituiti ed iscritti nel Registro delle imprese e se professionisti essere abilitati ed iscritti agli albi se previsto dalla rispettiva norma professionale;
2. essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti e non trovarsi in stato di liquidazione giudiziale, concordato preventivo (ad eccezione del concordato preventivo con continuità aziendale in forma diretta o indiretta, per il quale sia già stato adottato il decreto di omologazione previsto dall’art. 112 e ss. del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza), ed ogni altra procedura concorsuale previsto dal Decreto legislativo 14/2019, così come modificato ai sensi del D.lgs. 83/2022, né avere in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni nei propri confronti;
3. non rientrare tra coloro che hanno ricevuto e, successivamente, non rimborsato o depositato in un conto bloccato, gli aiuti individuati quali illegali o incompatibili dalla Commissione Europea;
4. operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, ai CCNL di riferimento e agli accordi integrativi di categoria, sulla prevenzione degli infortuni e sulla salvaguardia dell'ambiente;
5. operare nel rispetto della clausola sociale come disciplinata dal Regolamento Regionale del 27 novembre 2009, n. 31 “L.R. n. 28/2006 - Disciplina in materia di contrasto al lavoro non regolare” pubblicato sul BURP n. 191 del 30/11/2009;
6. non essere stato destinatario, nei tre anni precedenti alla data di presentazione della domanda di agevolazione, di provvedimenti di revoca di agevolazioni pubbliche ad eccezione di quelli derivanti da rinunce da parte delle imprese;
7. non dover restituire oppure aver restituito agevolazioni erogate per le quali è stata disposta dall’Organismo competente la restituzione;
8. non trovarsi in condizioni tali da risultare un’impresa in difficoltà così come definita dall’art. 2 del Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 e dagli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato per il salvataggio e la ristrutturazione delle imprese in difficoltà;
9. rispettare le disposizioni relative al cumulo delle agevolazioni di cui all’art. 17 dell’Avviso pubblico, nonché non avere ottenuto altri Aiuti sul medesimo Progetto in violazione alle disposizioni relative al cumulo di cui all'art. 8 del GBER e non avere usufruito in precedenza di altri finanziamenti pubblici finalizzati alla realizzazione delle stesse spese previste nel progetto;
10. essere in regola con la normativa antimafia di cui al D. Lgs 159/2011 e s.m.i;
11. essere in regola con il rispetto delle norme in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro), nonché operare nel rispetto delle vigenti norme edilizie ed urbanistiche, del lavoro, con particolare riferimento agli obblighi contributivi, del contratto collettivo nazionale per il settore di appartenenza e, se esistente, anche del contratto collettivo territoriale, che siano stati stipulati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dalle associazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative sui piano nazionale, della prevenzione degli infortuni e della salvaguardia dell'ambiente;
12. non essere destinatario di sanzioni interdittive, concernenti l’esclusione da agevolazione, finanziamenti, contributi o sussidi, ai sensi dell’articolo 9, comma 2, lettera d) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300) e ss.mm.ii., o altra sanzione che comporti il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione;
13. non essere impresa i cui legali rappresentanti o amministratori, alla data di presentazione della domanda, siano stati condannati, con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell’articolo 444 del codice di procedura penale, per i reati che costituiscono motivo di esclusione di un operatore economico dalla partecipazione a una procedura di appalto o concessione ai sensi della normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture vigente alla data di presentazione della domanda.

## III Settori ammissibili e attività escluse

Sono ammissibili al Fondo di Garanzia Mutualistica tutte le attività economiche, purché compatibili con i regimi di aiuti di cui al successivo comma 2, ad eccezione di quelle esplicitamente escluse dal Regolamento (UE) n. 1058/2021, ai sensi del quale il FESR e il Fondo di coesione non sostengono:

1. lo smantellamento o la costruzione di centrali nucleari;
2. gli investimenti volti a conseguire la riduzione delle emissioni di gas a effetto serra provenienti da attività elencate nell’allegato I della direttiva 2003/87/CE;
3. la fabbricazione, la trasformazione e la commercializzazione del tabacco e dei prodotti del tabacco;
4. un’impresa in difficoltà, quali definite all’articolo 2, punto 18), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 salvo se autorizzato nell’ambito di aiuti de minimis o di norme temporanee in materia di aiuto di Stato per far fronte a circostanze eccezionali;
5. gli investimenti in infrastrutture aeroportuali, eccetto nelle regioni ultraperiferiche o negli aeroporti regionali esistenti quali definiti all’articolo 2, punto 153), del regolamento (UE) n. 651/2014 come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023, in uno dei casi seguenti:
	* + nelle misure di mitigazione dell’impatto ambientale; o
		+ nei sistemi di sicurezza e di gestione del traffico aereo risultanti dalla ricerca sulla gestione del traffico aereo nel cielo unico europeo;
6. gli investimenti in attività di smaltimento dei rifiuti in discariche, eccetto:
	* + per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati; o
		+ per gli investimenti finalizzati alla dismissione, riconversione o messa in sicurezza delle discariche esistenti, a condizione che tali investimenti non ne aumentino la capacità;
7. gli investimenti destinati ad aumentare la capacità degli impianti di trattamento dei rifiuti residui, eccetto:
	* + per le regioni ultraperiferiche, solo in casi debitamente giustificati;
		+ gli investimenti in tecnologie per il recupero di materiali dai rifiuti residui ai fini dell’economia circolare L 231/76 IT Gazzetta ufficiale dell’Unione europea 30.6.2021;
8. gli investimenti legati alla produzione, alla trasformazione, al trasporto, alla distribuzione, allo stoccaggio o alla combustione di combustibili fossili, eccetto:
	* + la sostituzione degli impianti di riscaldamento alimentati da combustibili fossili solidi, vale a dire carbone, torba, lignite, scisto bituminoso, con impianti di riscaldamento alimentati a gas ai seguenti fini:
			- ammodernamento dei sistemi di teleriscaldamento e di teleraffreddamento per portarli allo stato di «teleriscaldamento e teleraffreddamento efficienti» come definiti all’articolo 2, punto 41, della direttiva 2012/27/UE;
			- ammodernamento degli impianti di cogenerazione di calore ed elettricità per portarli allo stato di «cogenerazione ad alto rendimento» come definiti all’articolo 2, punto 34, della direttiva 2012/27/UE;
			- investimenti in caldaie e sistemi di riscaldamento alimentati a gas naturale in alloggi ed edifici in sostituzione di impianti a carbone, torba, lignite o scisto bituminoso;
		+ gli investimenti nell’espansione e nel cambio di destinazione, nella conversione o nell’adeguamento delle reti di trasporto e distribuzione del gas, a condizione che tali investimenti adattino le reti per introdurre nel sistema gas rinnovabili e a basse emissioni di carbonio, quali idrogeno, biometano e gas di sintesi, e consentano di sostituire gli impianti a combustibili fossili solidi;
		+ gli investimenti in:
			- veicoli puliti quali definiti nella direttiva 2009/33/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (22) a fini pubblici;
			- veicoli, aeromobili e imbarcazioni progettati e costruiti o adattati per essere utilizzati dai servizi di protezione civile e antincendio.

Le attività economiche dovranno risultare ammissibili rispetto a quanto previsto dal Regolamento (UE) n. 2831/2023 del 13 dicembre 2023 per la concessione di aiuti di importanza minore alle PMI (de minimis), ovvero nel rispetto delle condizioni previste dal regolamento di esenzione UE n. 651/2014, come modificato dal Regolamento della Commissione n. 1315/2023 del 23/06/2023, limitatamente ai seguenti articoli:

* + - * n. 14 “Aiuti a finalità regionale agli investimenti” unicamente per gli interventi di cui al successivo par. IV comma 1 lettera a);
			* n. 22 “Aiuti alle imprese in fase di avviamento”.

## IV Tipologia ed entità delle agevolazioni

1. Gli aiuti concessi riguardano le seguenti operazioni, anche di portafoglio:
	1. Garanzia su prestiti finalizzati agli investimenti, ove l’importo garantito dei prestiti sottesi non superi 1.500.000,00 euro per impresa.
	2. Garanzia su prestiti finalizzati all’attivo circolante (a titolo esemplificativo: scorte di materie prime e prodotti finiti, contratto di credito edilizio per costruzioni, anticipo export-import, anticipo fatture, anticipo contratti, salvo buon fine) ove l’importo garantito dei prestiti sottesi non superi 800.000,00 euro per impresa.
2. Gli interventi di cui al precedente comma 1 lettera a) devono essere compatibili con il principio DNSH, in quanto coerenti con la pertinente legislazione ambientale e di mitigazione ambientale di livello europeo, nazionale e regionale. Ai sensi dell’articolo 9 comma 4 del Regolamento (UE) 1060/2021, in considerazione della dimensione delle imprese e della natura degli investimenti, sarà verificato con modalità semplificata il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali così come definito dall’articolo 17 del Regolamento (UE) 852/2020 ed integrato dal Regolamento Delegato (UE) 2021/2139 in relazione alla mitigazione dei cambiamenti climatici o degli adattamenti ai cambiamenti climatici.
3. Ai sensi dell’art. 64 del Reg. UE 1060/2021 non sono ammissibili alle agevolazioni del fondo l’acquisto di terreni per un importo superiore al 10 % dell’importo del prestito sottostante alla garanzie concessa; per i siti in stato di degrado e per quelli precedentemente adibiti a uso industriale che comprendono edifici, tale limite è aumentato al 15%.
4. Il tasso di garanzia non deve superare l’80% del prestito concesso all’impresa. Il moltiplicatore (cd. Rapporto di gearing) è pari a 4.
5. Gli aiuti di cui al precedente comma 1 danno luogo ad un’intensità di aiuto verso i destinatari finali pari ad un Equivalente Sovvenzione Lordo calcolato utilizzando il metodo nazionale previsto dal Regolamento (UE) n. 965/2014 – Allegato II sezione “Implicazioni in materia di Aiuti di Stato” lettera b).
6. L’importo complessivo degli aiuti concessi ai sensi del comma 1, unitamente a quelli concessi al medesimo destinatario da altre Amministrazioni, Enti ed Organismi pubblici non devono superare le soglie dei rispettivi Regolamenti in vigore al momento della concessione.

## V. Novità dell’iniziativa

Il Fondo di Garanzia Mutualistica è espressione della strategia del Programma Regionale FESR-FSE+ 2021-2027 ed è aggiornato nel rispetto di quanto disposto dalla vigente normativa nazionale nonché dai Regolamenti (UE) sugli aiuti e sugli Strumenti Finanziari.

## VI. Spese ammissibili

Per quanto concerne gli investimenti in attivi materiali e immateriali sono ammissibili a garanzia i finanziamenti destinati a coprire le seguenti spese:

a) attivi materiali, quali a titolo meramente esemplificativo:

* acquisto del suolo aziendale e sue sistemazioni in misura non superiore al 10% del costo complessivo dell’investimento in attivi materiali;
* opere murarie e assimilate;
* infrastrutture specifiche;
* acquisto macchinari, impianti e attrezzature (anche nelle forme di leasing finanziario purchè sia previsto l'obbligo per il beneficiario degli aiuti di acquistare l'attivo alla scadenza del contratto);
* acquisto di programmi informatici commisurati alle esigenze produttive e gestionali dell’impresa.

b) attivi immateriali, quali a titolo meramente esemplificativo:

* acquisto di servizi di consulenza specifica;
* costi relativi a:
* rilascio di certificazione di qualità, di qualità etica, sociale e Ambientale;
* marchi e brevetti;
* avviamento.

## VII. Modalità di accesso alla garanzia

Le domande di ammissione alla garanzia, da concedere in forma di garanzia di credito alle operazioni indicate nel precedente punto 3, devono essere trasmesse ai Confidi beneficiari dei contributi di cui all’avviso su modulistica conforme a quella predisposta dalla Sezione Competitività.

La modulistica di cui al paragrafo precedente è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione unitamente all’elenco dei Confidi beneficiari dei contributi e sul sito egov.regione.puglia.it.

Le domande di ammissione possono essere presentate ai Confidi beneficiari a partire dalla pubblicazione della documentazione di cui al paragrafo precedente.

Le operazioni sottese alle domande devono riferirsi ad operazioni avviate dopo la pubblicazione del presente Avviso.

## VIII. Valutazione delle domande

I confidi provvedono ad inserire le informazioni relative al beneficiario all’interno del gestionale e della modulistica predisposta dalla Regione.

L’esame della domanda da parte dei Confidi è effettuata secondo l’ordine di arrivo.

I Confidi possono richiedere ogni ulteriore documento o chiarimento ritenuto necessario ad integrazione della documentazione ricevuta.

L’analisi tecnica della domanda ai fini dell’ammissione dovrà tener conto almeno dei seguenti parametri:

1. idoneità finanziaria dell’impresa, in particolare della sua capacità di generare flussi di cassa idonei al pagamento degli interessi ed il rimborso del capitale a scadenza;
2. idoneità della struttura dell’impresa e del suo potenziale flusso finanziario, calcolati prendendo a base l’ultimo bilancio approvato, ove disponibile;
3. idoneità tecnica dell’operazione proposta e dello strumento da attivare in rapporto agli obiettivi d’impresa.
4. verificare la conformità del finanziamento sottostante la garanzia alle norme comunitarie e nazionali, in particolare quelle previste dal regime di aiuti applicato, nonché la sussistenza dei requisiti di accesso alle agevolazioni da parte dei soggetti che presentano istanza di accesso al Fondo;
5. verificare che lo scopo previsto nel modulo di istanza di accesso all’agevolazione e indicato nel Piano d’Impresa di cui all’art. 7 dell’Avviso presentati dai destinatari finali sia coerente con le regole specifiche di ammissibilità previste dal Fondo e dal P. R. PUGLIA 2021-2027.

I confidi provvedono, se necessario, alla verifiche antimafia.

I confidi provvedono, se necessario, ad acquisire la dichiarazione attestante il rispetto del principio di non arrecare un danno significativo di cui all’art.17 del Reg. (UE) 2020/852, in applicazione dell’art. 9 del Reg. (UE) 2021/1060 (DNSH) e del principio immunizzazione dagli effetti del clima di cui agli artt. 2 par. 42 e 73 par. 2 lett. J) del Reg. UE 2021/1060 (All. 1/i dell’Avviso).

Ciascun Confidi invierà specifica comunicazione al richiedente sull’esito della domanda presentata e, nel caso di esito positivo, provvederà ad inoltrare all’istituto finanziatore la domanda di finanziamento compilata dall’impresa, completa della delibera o di altro idoneo atto dal quale risulti la concessione della garanzia a valere sul contributo regionale di cui al presente avviso.

L’ammissione a garanzia da parte del Confidi non vincola l’istituto finanziatore alla concessione del cofinanziamento e, pertanto, l’effettiva ammissione a garanzia è subordinata all’ammissione a finanziamento e alla sua erogazione.

I confidi provvedono all’inserimento del beneficiario all’interno del registro Nazionale degli Aiuti di Stato di cui all’articolo 52 della legge 24 dicembre 2012, n. 234 e successive modifiche e integrazioni, ad avvenuta attivazione dello stesso.

I Confidi sono tenuti a dare trimestralmente comunicazione al Dipartimento Sviluppo Economico delle domande di finanziamento in favore delle quali è stata ammessa la concessione di garanzia a valere sul contributo regionale e di fornire le informazioni necessarie a garantire la conformità all'articolo 42 del Regolamento Europeo 1060/2021.

## IX. Verifiche, controllo e monitoraggio

Dalla data di accoglimento della domanda e per tutto il periodo di concessione della garanzia, i Confidi sono tenuti a verificare il rispetto della normativa che regola gli aiuti di cui al presente avviso, il mantenimento dei requisiti e delle condizioni per la fruizione delle agevolazioni.

Il Confidi dovrà inoltre assicurare le attività di monitoraggio dell’utilizzazione del contributo ricevuto secondo le direttive al Dipartimento Sviluppo Economico – Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari.

La medesima Sezione potrà disporre in qualsiasi momento le ispezioni e le verifiche, anche a campione, che riterrà opportune.

È fatto obbligo all’impresa beneficiaria delle agevolazioni di consentire a funzionari di organismi e/o servizi, comunitari, nazionali e regionali, preposti alle funzioni di controllo e di audit, controlli in loco finalizzati alla verifica della correttezza delle operazioni agevolate. Le modalità per l’esecuzione dei controlli nonché le cause di revoca dell’agevolazioni ai beneficiari sono contenute nell’Allegato D – Accordo di Finanziamento - Modelli per il controllo dello strumento. Il monitoraggio dello Fondo avviene nel rispetto del SI.GE.CO. tramite il sistema elettronico messo a disposizione dalla Regione Puglia per la registrazione e la conservazione dei dati a fini di sorveglianza, valutazione, gestione finanziaria, verifiche e audit.

Il Confidi è tenuto a rispettare le prescrizioni in materia di audit, quali le prescrizioni minime per la documentazione da conservare a livello dello strumento finanziario in conformità dell'articolo 82, e le prescrizioni di tenuta di una contabilità separata, comprese le disposizioni e le prescrizioni riguardanti l'accesso ai documenti da parte delle autorità di audit degli Stati membri, dei revisori della Commissione e della Corte dei conti europea, per garantire una pista di controllo chiara.

## X. Cessazione e revoca

L’agevolazione concessa perde ogni suo effetto nel caso di estinzione anticipata del prestito.

La garanzia di credito cessa a partire dalla data in cui si è perfezionata l’estinzione.

La garanzia di credito è revocata quando l’agevolazione è stata concessa sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatte o reticenti.

I consorzi fidi sono tenuti a comunicare tempestivamente al Dipartimento Sviluppo Economico,– Sezione Competitività, Servizio Infrastrutture Aree industriali e produttive e Strumenti finanziari, le cessazioni e le revoche disposte a norma del presente articolo.